

TITOLO	2020.1.10.4.1
	2020.1.10.22.4
LEGISLATURA	XI

Il giorno giovedì 26 novembre 2020 si è riunito a distanza, in collegamento telematico, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento interno del Corecom, approvato con deliberazione n. 321 del 18.10.2018, il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

STEFANO CUPPI	Presidente
ALFONSO UMBERTO CALABRESE	Vicepresidente
MARIA GIOVANNA ADDARIO	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa RITA FILIPPINI

OGGETTO: Contestazione alla società XXX per la presunta violazione dell'articolo 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS e ss. modifiche.



527.6308 Fax 051 527.5059

Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527 5501 -

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale del 31 luglio 1997 - n. 177;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001 n. 1, recante “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)”, pubblicata in B.U. 1° febbraio 2001, n. 15;

VISTO il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO l’art. 20, comma 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e s.m.i., che prevede la conservazione delle registrazioni dei programmi trasmessi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi («I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi»);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale” pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011 ss. modifiche, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”, e in particolare l’articolo 8, comma 2, dell’allegato Regolamento;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;



VISTA la delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015 con la quale è stato approvato il nuovo “Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 con il quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del sistema sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020”;

VISTA la delibera n. 129/20/CONS del 18 marzo 2020, recante “Atto di richiamo sul rispetto dei principi vigenti a tutela della correttezza dell'informazione con riferimento al tema “coronavirus Covid-19”;

VISTO l'Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le Comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017 dal Presidente dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, dalla Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna ed in particolare l'art. 4 della stessa che delega al Corecom l'esercizio della funzione di “vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal Tusmar, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità”.

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011 e ss. modifiche, prevede che “I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione”;

PREMESSO che il Corecom Emilia- Romagna, con nota del 19.05.2020 (prot. AL.2020.8685) - inviata a mezzo posta elettronica certificata alla società XXX - richiedeva alla stessa di fornire copia delle registrazioni dei programmi trasmessi, dal 23 febbraio 2020 al 10 aprile 2020, con il marchio XXX;

VISTO che in data 29.05.2020 (prot. AL.2020.9821 del 01.06.2020) la società XXX. inviava una nota con la quale comunicava l'impossibilità materiale di procedere alla consegna del supporto magnetico contenente la programmazione televisiva richiesta a causa della riduzione e limitazione della normale attività lavorativa, vista l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso; indicava, quindi, la possibilità di accedere alla propria struttura - nel rispetto di tutte le norme indicate dalle Autorità sanitarie per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527 5501 - 527.6308 - Fax 051 527.5059

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

COVID-19 - per la consegna delle registrazioni richieste;

VISTA la nota inviata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (prot. AL.2020.9922 del 03.06.2020) per l'acquisizione, da parte del Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria della Guardia di Finanza, di copia delle citate registrazioni (periodo 23 febbraio 2020-10 aprile 2020), presso la sede della società XXX esercente l'emittente televisiva XXX;

VISTA la nota dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (prot. AL.2020.10763 del 15.06.2020) nella quale la stessa comunicava - avendo l'emittente espressamente manifestato l'intenzione di consegnare le registrazioni richieste e non parendo, dunque, configurarsi un rifiuto - di non ritenere opportuno dover provvedere al prelievo forzato. Veniva quindi indicato di rinnovare la richiesta delle registrazioni relative al periodo 23 febbraio 2020-10 aprile 2020, con l'espressa indicazione delle modalità di trasmissione, ivi compresa la possibilità dell'inserimento delle registrazioni in una piattaforma di condivisione video, evitando, in tal modo, il trasferimento materiale di supporti informatici e scongiurando ogni rischio di contagio;

VISTO che il Corecom Emilia- Romagna, con nota del 22.06.2020 (prot. AL.2020.11247) - inviata a mezzo posta elettronica certificata alla società XXX - comunicava alla stessa società la possibilità di caricare gli emessi in una cartella su OneDrive, indicando la procedura in quattro punti;

VISTA la comunicazione della società XXX del 26.06.2020 (prot. AL.2020.11946 del 29.06.2020), nella quale veniva indicato l'invio delle registrazioni richieste entro il 3 luglio 2020;

VISTO che, con messaggio di posta certificata, in data 06.07.2020 la società XXX provvedeva ad inviare, tramite Wettransfer, copia delle sole registrazioni dal 22 aprile 2020 al 29 aprile 2020 (prot. AL.2020.12827), specificando che, in seguito ad un disservizio tecnico, non era stata effettuata la registrazione dei giorni precedenti;

VISTA la nota inviata dal Corecom, in data 09.07.2020 (prot. AL.2020.13081), alla società XXX a mezzo posta elettronica certificata, con la quale si comunicava la non corrispondenza di quanto trasmesso a quanto richiesto. Veniva, inoltre, sottolineato - relativamente al disservizio tecnico indicato - l'obbligo, per le emittenti, di conservazione delle registrazioni, ai sensi del citato art. 20, comma 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e s.m.i., per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi. Veniva anche evidenziata l'opportunità di comunicazione tempestiva al Corecom di ogni eventuale disservizio tecnico;

VISTA la nota inviata dalla società XXX (prot. AL.2020.13470 del 14.07.2020), con la quale la stessa comunicava di non aver inviato i file richiesti non per mancanza di volontà, ma a causa di un errore tecnico non addebitabile alla società stessa. La società incaricata all'estrapolazione su supporto esterno di tali file, infatti, comunicava alla XXX che il server, nel corso di tale procedura, li aveva cancellati.

PRESO ATTO che pare evincersi l'irregolare conservazione delle registrazioni dei programmi trasmessi, in violazione del disposto di cui al comma 2, dell'art. 8 della delibera 353/11/CONS;

CONSIDERATO che, sulla base del dettato legislativo, l'attività di informazione mediante servizio



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527 5501 - 527.6308 - Fax 051 527.5059

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

di media audiovisivo o radiofonico costituisce un servizio di interesse generale (art. 7, comma 1, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), e che l'archivio delle registrazioni dei programmi trasmessi, di cui all' art. 8, comma 2, della delibera 353/11/CONS, costituisce un importante strumento di vigilanza, ma anche di conoscenza imposto agli editori radiotelevisivi affinché si possa risalire alla programmazione irradiata nel medio periodo;

CONSIDERATO che i titolari di autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri sono tenuti in particolare, ai sensi del già citato art. 8, comma 2, della delibera 353/11/CONS, a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi e che la registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione;

RILEVATO anche che, riguardo alla registrazione integrale dei programmi andati in onda sull'emittente E' Tv Rete 17 dal giorno 22 aprile 2020 al giorno 29 aprile 2020, per come sopra descritto, nei file forniti - e leggibili solo dall'apposito software fornito dall'emittente - non compare in sovraimpressione il logo dell'emittente: la mancanza di tale elemento non consente quindi di identificare l'emittente monitorata, circostanza che renderebbe impossibile opporre eventuali ulteriori contestazioni sui contenuti trasmessi.

DATO ATTO che:

- riscontrata, per come evidenziato, la presunta violazione della disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, della delibera 353/11/CONS, da parte della società XXX, in relazione ai richiamati programmi, trasmessi con il marchio "XXX", in data 05.10.2020 la dirigente del Corecom, dott.ssa Rita Filippini, provvedeva a redigere verbale di accertamento (prot. NP.2020.2620) con il quale veniva accertato che nei fatti menzionati è configurabile, da parte della società XXX - con sede in Via XXX, Codice fiscale e Partita XXX, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri in ambito locale con il marchio "XXX - la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, della delibera 353/11/CONS;
- in data 05.10.2020, la stessa Dirigente provvedeva a notificare alla società, a mezzo PEC, l'atto di contestazione (prot. AL.2020.19712) con il quale si contestava la presunta violazione delle disposizioni sopra richiamate.

CONSIDERATO che, in seguito al ricevimento di detto atto di contestazione, la società XXX non produceva alcuna memoria difensiva.

RITENUTO:

- che alla luce delle considerazioni svolte, si ritengono sussistere gli estremi per proporre l'avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti della società XXX - con sede in Via XXX, Codice fiscale e Partita IVA XXX, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri in ambito locale con il marchio "XXX - per condotte rilevanti rispetto alla violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 2, della delibera 353/11/CONS, vista la mancata tenuta delle registrazioni dei programmi



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527 5501 - 527.6308 - Fax 051 527.5059

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom



andati in onda sull'emittente XXX nel periodo 23 febbraio 2020-10 aprile 2020;

- che sia applicabile la sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, del pagamento di una somma, ridotta di un decimo ai sensi del comma 5, da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00);
- di dover proporre la determinazione della sanzione, per la violazione rilevata, nella misura del quintuplo del minimo edittale pari ad euro 2.580,00 (duemilacinquecentoottanta/00) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

a) Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società XXX deve ritenersi di elevata gravità, considerato che la mancata conservazione delle registrazioni della programmazione diffusa dal servizio di media audiovisivo "XXX", oltre ad aver determinato l'impossibilità di procedere ai previsti controlli, si è protratta per l'intero periodo richiesto;

b) Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;

c) Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, si presume dotata e supportata da un'organizzazione interna idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

d) Condizioni economiche dell'agente

Nonostante la crisi economica che colpisce l'emittenza locale, le condizioni economiche si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra indicata.

DATO ATTO della regolarità amministrativa della presente delibera espressa dalla responsabile del Corecom dott.ssa Rita Filippini.

A voti unanimi

DELIBERA

- di determinare la sanzione pecuniaria da proporre ad AGCOM nei confronti della società XXX - con sede in Via XXX Codice fiscale e Partita IVA XXX, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri in ambito locale con il marchio "XXX" - in euro 2.580,00 (duemilacinquecentoottanta/00), corrispondente al quintuplo del minimo edittale.

Bologna, 26 novembre 2020

Firmato digitalmente
Il Segretario delegato

Firmato digitalmente
Il Presidente



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527 5501 - 527.6308 - Fax 051 527.5059

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Rita Filippini

Stefano Cuppi



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527 5501 - 527.6308 - Fax 051 527.5059
email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it
WEB www.assemblea.emr.it/corecom